



## **“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 75 del 12/04/2021**

---

**Disposizioni in materia di Beni e attività culturali**

---

*Firmato da: Gianpiero Zinzi*



GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA

**Prot. n. 71 del 11/03/2021**

Al Presidente del Consiglio Regionale

***Dott. Gennaro Oliviero***

Al Direttore Generale Attività legislativa

***Dott.ssa Magda Fabbrocini***

**OGGETTO: Trasmissione Proposta di legge.**

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la Proposta di Legge dal titolo: <<*Disposizioni in materia di Beni e attività culturali*>> a firma del Consigliere Gianpiero Zinzi.

IL PRESIDENTE  
**Avv. Gianpiero Zinzi**



GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA

**Proposta di legge: <<Disposizioni in materia di beni e attività culturali>>.**

IL PRESIDENTE  
**Avv. Gianpiero Zinzi**



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**Art.1  
(Competenze della Regione)**

- 1 Alla Regione Campania ai sensi e per gli effetti della normativa vigente competono:

Il coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione generale e sue varianti, ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n° 42/2004;

Il vigilanza sui beni paesaggistici, artt. 146,159 e 167 del D. Lgs. n° 42/2004, limitatamente:

- a) Agli interventi in variante alla strumentazione urbanistica;
- b) Alle categorie di opere soggette a Valutazione di Impatto ambientale (VIA);
- c) Alle categorie di opere soggette a Verifica di compatibilità Ambientale;
- d) Agli interventi ricadenti sul demanio idrico;
- e) Agli interventi promossi dalla Regione;
- f) Agli interventi che interessano più Comuni.



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

## **Art. 2**

### **(Finalità)**

1. La Regione Campania esercita, nel contesto dei beni culturali le funzioni di valorizzazione e di tutela attribuite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137) o dalle intese ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi e gli indirizzi generali definiti dalla presente legge, in attuazione delle finalità indicate nello Statuto regionale.
2. La Regione favorisce il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e degli interventi sui beni culturali con le politiche statali e quelle territoriali e di tutela del paesaggio e favorisce il coordinamento e le relazioni tra i soggetti pubblici e privati di settore, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.
3. La Regione ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità favorisce la attività di valorizzazione promuovendo: l'attività di ricerca scientifica, la formazione professionale e la progettazione delle azioni di attuazione nel settore dei beni culturali.



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

### **Art. 3**

#### **(Rapporti con lo Stato)**

- 1 La giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni relative ai beni culturali ed in applicazione del principio di leale collaborazione, elabora, definisce e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordi con lo Stato.
- 2 La Giunta regionale, si impegna pertanto a conferire, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n° 42/2004, ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale, a sviluppare ed integrare le attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, e ad attribuire la disponibilità e la gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. n° 42/2004.
- 3 La Giunta regionale si impegna altresì ad organizzare, integrare e sviluppare le attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del D. Lgs. n° 42/2004, individuando anche forme e modalità di gestione.
- 4 L'intervento regionale si avvale di forme di cooperazione quali accordi, convenzioni e contratti.
- 5 La Giunta regionale elabora schemi-tipo di accordi, di convenzioni, di contratti e li mette a disposizione degli enti interessati. Gli atti di concertazione, gli accordi e le convenzioni contengono disposizioni volte a garantire l'esecuzione ed una chiara attribuzione delle responsabilità in caso di violazione degli impegni concordati.



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**Art. 4  
(Rapporti con gli enti locali)**

1. La Regione riconosce agli enti locali ruolo di soggetti essenziali per il sistema regionale con responsabilità di integrare, coordinare e gestire, nel quadro dei principi indicati dalla Regione, le relazioni fra il bene culturale ed il contesto paesaggistico e territoriale.
2. La Regione predispone gli indirizzi fondamentali per assicurare il coordinamento regionale e la cooperazione degli enti locali ai fini della tutela dei beni culturali.
3. La Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali, detta norme sulle attività di fruizione e di valorizzazione affinché siano garantite condizioni omogenee di efficace gestione.
4. La Giunta regionale garantisce la partecipazione degli enti locali interessati nel processo di elaborazione delle proprie proposte per i fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e gli accordi su base regionale, per la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'art 112 del D. Lgs. n° 42/2004.
- 5.



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

### **Art. 5**

#### **(Rapporti con università, istituzioni di ricerca, istituzioni di cultura)**

- 1 La Regione promuove e favorisce le più ampie forme di collaborazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, con gli organismi ed istituti di ricerca e con le istituzioni culturali al fine di definire programmi comuni di ricerca e di studi.
- 2 Per i suddetti fini la Regione Campania programma la riorganizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi di cultura, promuovendo l'integrazione fra istituti statali e istituti degli enti locali e dei soggetti privati.





**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**Art.6  
(Rapporti con privati, fondazioni e associazioni)**

1. La Regione ai fini della valorizzazione dei beni culturali riconosce il contributo di conoscenze tecniche, di *know how*, di risorse economiche ed organizzative che i privati, singoli o associati, con o senza scopo di lucro, possono apportare all'intervento pubblico di settore.
2. La Regione partecipa a fondazioni, comitati ed altri organismi sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale.
3. La partecipazione della Regione agli organismi di cui al comma 2 è prevista all'interno degli atti di programmazione previsti dalla normativa regionale.



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**Art. 7**

**(Autonomia e qualificazione tecnica e scientifica dell'apparato interno)**

1. La Regione valorizza le competenze interne e l'autonomia tecnica e scientifica delle proprie strutture nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali.



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**Art. 8  
(Sistema informativo)**

1. Il sistema informativo assicura la pubblicità e la trasparenza dell'intervento in materia di beni culturali e rende agevole l'accesso ai dati acquisiti, fermi i limiti derivanti dalla legislazione vigente.
2. La giunta regionale organizza e gestisce un sistema informativo in cui sono inseriti, ordinati e catalogati gli elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonché per la progettazione, l'esercizio, la valutazione ed il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali.
3. Nel sistema informativo confluiscono gli accordi, le intese e gli altri atti di cui all'art. 3, comma 4, della presente legge.
4. La Giunta trasmette annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato del sistema informativo a livello regionale e locale, e sui rapporti con il quadro delle attività di ricerca.



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**Art. 9  
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**Art. 10  
(Norma finanziaria)**

1. La presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico del bilancio regionale.
2. A eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente si provvederà con legge successiva.



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Tra le modifiche che la Legge costituzionale n. 3/2001 ha apportato al Titolo V della Costituzione, la riorganizzazione delle funzioni legislative è, sicuramente, la più significativa.

La Carta Costituzionale, a seguito della menzionata riforma ha, infatti, invertito il criterio di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le regioni.

La competenza statale esclusiva è stata così limitata alle materie espressamente indicate all'art. 117. Nello stesso articolo, una seconda rassegna indica le materie di competenza concorrente, in cui l'intervento del legislatore statale deve limitarsi esclusivamente alla "definizione dei principi fondamentali", mentre la definizione della disciplina di dettaglio viene affidata alle regioni.

Alle medesime è altresì riservata la competenza legislativa residuale, per tutti gli ambiti che non siano contemplati nei due elenchi.

Il settore beni culturali si colloca in questo contesto in maniera del tutto peculiare e specifica giacché il legislatore costituzionale ha diviso la materia in due diversi ambiti.

La "tutela" dei beni culturali, viene, invece, menzionata nell'elenco del terzo comma dell'art. 117 rientra, invece, nelle materie di competenza concorrente insieme alla "promozione e l'organizzazione di attività culturali". Opportuno, è, inoltre, ricordare le previsioni dell'art. 116, terzo comma, sul c.d. "regionalismo differenziato".

Secondo tale disposto, alle regioni ordinarie possono essere attribuite, attraverso un particolare procedimento legislativo, "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia". Il meccanismo può riguardare tutte le materie di legislazione concorrente ed alcune materie di legislazione esclusiva statale, tassativamente indicate nello stesso art. 116. Ovviamente in questo ambito è compresa anche l'attività di tutela dei beni culturali.

Tale aspetto, come desumibile dalla lettura del dettame legislativo proposto viene ovviamente regolamentato ed ampiamente previsto dal presente testo normativo.

Infine, il nuovo terzo comma dell'art. 118 prevede una disposizione specifica sui beni culturali, attribuendo alla legge statale la possibilità di definire particolari "forme di



GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA

intesa e di coordinamento”. Anche tali dinamiche vengono ampiamente articolate dal proposto articolato normativo.

La Campania con Pompei ed Ercolano, la Reggia di Caserta e San Leucio, Paestum e tutti gli altri siti iscritti, e non, nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco, rappresenta una sicura specificità nell’ambito del patrimonio culturale nazionale.

Al cospetto del summenzionato contesto normativo e della assoluta specificità dei beni culturali, **la Regione Campania si caratterizza per un sistema normativo regionale carente, incompleto e assolutamente poco calzante con un settore caratterizzato da una peculiarità assoluta.**

Infatti, le leggi regionali vigenti in materia, in modo assolutamente poco diretto, affrontano il tema dei Beni Culturali soltanto sfiorandone gli aspetti più pregnanti e significativi. Pertanto, la Delibera di Giunta di approvazione della Proposta di legge recante "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania per l'attuazione della pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 42/2004" trattava esclusivamente l’aspetto della gestione e pianificazione paesaggistica.

La legge 13/2008 tratta in maniera specifica il “Piano Territoriale Regionale”, mentre la recente legge regionale n° 18/2014, definita impropriamente da taluni legge sui Beni Culturali, declina, invece, specificamente in merito alla “organizzazione del sistema turistico in Campania”. Da tale disamina è semplice cogliere l’assenza di uno specifico impianto normativo relativo ai Beni Culturali.

**Il testo presentato è volto a definire il perimetro dell’attività regionale in ordine ai Beni culturali** ma completa solo in parte il lacunoso impianto legislativo regionale, dettando norme meramente descrittive ai primi due articoli, nei quali si declinano espressamente competenze e finalità **nelle successive disposizioni articolari invece, si interviene in maniera efficace nei difficili equilibri con lo Stato, con gli enti locali, con le fondazioni, gli organismi e gli enti di ricerca nonché su temi quali la formazione, l’associazionismo e il riconoscimento dell’attività tecnica e scientifica dell’apparato interno della Regione Campania.**

## RELAZIONE FINANZIARIA



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

A eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente si provvederà con legge successiva.